

La FNOMCeO

Visto l'art. 3, lett. g, del D.Lgs. C.P.S. 13.9.1946 n. 233

Visto l'art. 6 della L. 24.7.1985 n. 409

Vista la L. 241/90 e s.m.i.

Vista Delibera ANAC n. 831 del 3.8.2016

Visto l'art. 35 del D.P.R. 5.4.1950 n. 221

Con delibera assunta durante la riunione del Comitato Centrale del -----, ha adottato il presente regolamento

## REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL PARERE DI CONGRUITA' DEI COMPENSI RICHIESTI DAGLI ISCRITTI

### ART. 1

Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi originati dalle istanze con cui gli iscritti agli albi professionali degli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri richiedono il rilascio di un parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi relativi all'attività professionale svolta.

### ART. 2

#### Soggetti legittimati

L'istanza di rilascio del parere di congruità può essere depositata dai Medici e dagli Odontoiatri iscritti ai relativi albi, nonché dai loro eredi o aventi diritto in forza di legge.

### ART. 3

#### Presentazione dell'istanza

Il soggetto, interessato al rilascio del parere di congruità, deve presentare istanza scritta da depositarsi in originale presso la segreteria del Consiglio degli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri secondo il modulo facente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento (allegato).

Presentata l'istanza, la segreteria dell'Ordine provvederà ad apporre il timbro di avvenuto deposito, con la data e numero di protocollo.

Al momento della presentazione dell'istanza, il richiedente è tenuto a rilasciare il consenso al trattamento dei propri dati da parte del Consiglio dell'Ordine, su apposita modulistica, anche contestuale alla domanda.

#### Art. 4

##### Modalità di presentazione dell'istanza

All'istanza dev'essere allegata tutta la documentazione utile per una corretta valutazione dell'attività professionale svolta e, in particolare:

- il preventivo rilasciato al paziente ai sensi del D.P.R. n.137/12 oppure la circostanziata esplicazione dei motivi che non hanno permesso la redazione di un preventivo scritto oppure le modalità diverse dalla forma scritta con cui il preventivo è stato reso noto al cliente;
- la circostanziata relazione sull'attività svolta, con l'indicazione della sua durata, importanza e risultato conseguito, secondo i criteri di cui al successivo art. 8;
- l'onorario di cui si chiede l'opinamento, con la quantificazione specifica delle singole voci, afferenti l'intera prestazione eseguita.

#### Art.5

##### *Istituzione delle Commissioni*

*La valutazione sull'istanza di rilascio del parere di congruità è rimessa alla cognizione della Commissione per gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e della Commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri, istituite con legge n.409 del 24 luglio 1985, che appunto assegna loro le attribuzioni di cui alla lettera g) dell'art.3 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 settembre 1946, n.223, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze per materia.*

#### ART. 6

##### Responsabile del procedimento

L'istanza protocollata viene sottoposta al Consigliere delegato, individuato previo sorteggio tra i componenti e ad opera della Commissione per gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e della Commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri, ciascuna per le

materie di rispettiva competenza, il quale è incaricato di svolgere l'istruttoria le cui risultanze sono sottoposte per la relativa approvazione definitiva alla prima riunione utile della competente Commissione.

All'interno di ciascuna Commissione di cui al comma 1, l'incarico di Consigliere delegato viene affidato secondo criteri di rotazione semestrale e al termine di ogni semestre viene sorteggiato per l'incarico di cui trattasi il Consigliere incaricato per il successivo semestre.

Il Consigliere delegato assume la funzione di "responsabile del procedimento", ai sensi degli artt. 5 e seguenti della L. n.241/90, e procede, ai sensi degli artt. 7 e 8 della citata legge, a trasmettere la comunicazione dell'inizio del procedimento sia all'istante e sia al controinteressato in favore del quale è stata eseguita la prestazione professionale oggetto della parcella per la quale è stata richiesta la congruità.

Con la comunicazione di avvio del procedimento, il Consigliere delegato invita il controinteressato a prendere visione degli atti nonché a presentare eventuali controdeduzioni scritte e documenti, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, anche al fine di esperire il tentativo di conciliazione.

## ART. 7

### Richiesta di integrazione istruttoria

Il Consigliere delegato può chiedere all'istante il deposito di integrazione documentale o chiarimenti scritti o verbali ritenuti utili, concedendo apposito termine; può, inoltre, convocare l'istante per chiarimenti.

Qualora l'istante non ottemperi all'invito o non risponda nei termini indicati, l'istanza viene dichiarata "allo stato improcedibile", con restituzione degli atti all'istante.

## ART. 8

### Consulenti

Le Commissioni competenti per materia, e per ciascuna di esse il rispettivo Consigliere delegato, possono avvalersi del parere consultivo di esperti, nella disciplina oggetto del procedimento, scelti fra professionisti di chiara fama.

## ART. 9

### Elementi di valutazione

La Commissione competente per materia valuta la richiesta di rilascio del parere di congruità secondo criteri oggettivi di apprezzamento tra i quali:

- a) numerosità di accessi, sedute e visite mediche;
- b) volume documentale e spese documentate;
- c) grado di complessità della prestazione professionale;
- d) utilizzo di proprie apparecchiature e strumentazioni professionali;
- e) intervento di collaboratori.
- f) Trasparenza nei rapporti con il cliente.

## ART. 10

### Astensione

Tutti i componenti delle Commissioni competenti per materia, ivi compreso il Consigliere delegato, e gli eventuali esperti hanno l'obbligo di astenersi secondo i criteri previsti dall'art. 51 del c.p.c.

## ART. 11

### Segreto d'ufficio e professionale

I componenti delle Commissioni competenti per materia, ivi compreso il Consigliere delegato, e gli eventuali esperti sono tenuti al rispetto assoluto del segreto d'ufficio e di quello professionale ai sensi dell'art. 10 del vigente codice di deontologia medica.

## ART. 12

### Tentativo di conciliazione

Nel caso di partecipazione al procedimento da parte del controinteressato, potrà svolgersi un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett. g) del D.Lgs. C.P.S. 233/1946, condotto dal Consigliere delegato.

Nell'ipotesi in cui le parti, appositamente convocate e comparse dinanzi al Consigliere delegato, dovessero addivenire alla volontà congiunta di conciliarsi sull'oggetto della controversia, deve essere redatto un processo verbale nel quale indicare le condizioni ed i termini dell'intervenuto accordo conciliativo nonché le modalità di esecuzione dello stesso.

In caso invece di non riuscito accordo, il Consigliere delegato redige un processo verbale nel quale si dà atto esclusivamente della comparizione delle parti e del mancato raggiungimento tra di esse di un'intesa conciliativa sulla quantificazione dell'onorario controverso.

#### ART. 13

##### Motivi ostativi ed eventuale parere negativo totale o parziale

Qualora sia stato esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e sia stata effettuata la necessaria attività istruttoria per una compiuta valutazione della richiesta di congruità, ove il Consigliere delegato di ciascuna delle Commissioni competenti per materia ritenga di potere esprimere soltanto un parere in tutto o in parte negativo, comunica all'iscritto i motivi ostativi all'accoglimento integrale della richiesta e assegna un termine non superiore a 10 giorni per presentare osservazioni scritte o produrre ulteriore documentazione.

#### ART. 14

##### Parere di Congruità

Dopo avere esperito il tentativo di conciliazione, anche invano, ed effettuata l'istruttoria procedimentale nonché comunicato, in presenza degli eventuali presupposti, la sussistenza di motivi ostativi all'emanazione della congruità su un onorario così come quantificato, il Consigliere delegato rassegna le proprie conclusioni alla Commissione competente per materia affinché questa possa adottare, nel termine fissato dal presente regolamento, il provvedimento finale con l'accoglimento totale o parziale ovvero con il rigetto dell'istanza ricevuta.

Il provvedimento emanato, di accoglimento o di negazione, deve essere motivato anche se nel caso di adozione del parere di congruità la relativa motivazione può essere elaborata succintamente, sulla base degli elementi desumibili dall'istruttoria e secondo i criteri di cui all'art.9 del presente regolamento.

Fino all'adozione del provvedimento finale l'istante può rinunciare alla richiesta, corrispondendo comunque al Consiglio dell'Ordine, a titolo di rimborso delle spese di Segreteria, una somma pari allo 0,50% dell'importo richiesto, e comunque non inferiore ad € 10,00 e non superiore ad € 100,00.

#### ART. 15

## Termini

Il procedimento si conclude entro 120 giorni dalla data di deposito dell'istanza con il provvedimento di rilascio totale o parziale ovvero con il rigetto del parere di congruità.

Ove venga esperito il tentativo di conciliazione, i termini sono sospesi sino all'adozione del relativo provvedimento.

I termini sono inoltre sospesi nel caso di richieste di integrazioni, dal momento della richiesta sino al deposito delle integrazioni richieste o sino all'inutile decorso del termine assegnato per l'integrazione.

Il termine è inoltre sospeso, previa dichiarazione del Consigliere delegato da annotarsi a cura della segreteria, per il tempo necessario ad ottenere informazioni e certificazioni su stati, fatti o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Ordine.

Ai termini per gli adempimenti di cui al presente regolamento si applica la sospensione nel periodo feriale, secondo le modalità vigenti per i termini processuali civili.

## ART. 16

### Costo del parere e ritiro dei documenti

Al rilascio di copia del parere all'iscritto, consegue l'obbligo del pagamento di una tassa determinata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. C.P.S. n. 233/46 .

## Art.17

### Tutele

Avverso il provvedimento finale con il quale viene rigettata, totalmente o parzialmente, l'istanza di rilascio del parere di congruità, l'interessato può proporre ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa competente.

## ART. 18

### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore secondo i termini previsti dall'art. 35 del D.P.R. n. 221/50.

Spett.le Ordine Provinciale dei  
Medici – Chirurghi e degli  
Odontoiatri di \_\_\_\_\_

MARCA DA  
BOLLO  
€ 16,00

## RICHIESTA DI PARERE DI CONGRUITÀ SU PARCELLA

Alla Commissione per gli iscritti all'Albo:  dei Medici Chirurghi  degli Odontoiatri  
(barrare la casella di proprio interesse)

Il/La sottoscritto/a

Dott./dott.ssa Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ iscritto  
all'Albo dei Medici Chirurghi al n° \_\_\_\_\_ o Odontoiatri al n° \_\_\_\_\_ (compilare il campo di proprio  
interesse)

Residente a \_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_\_), in

Via/P.zza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_,

Tel. \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

pec: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

con domicilio professionale in \_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_\_) in

Via/Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

consapevole delle responsabilità e sanzioni penali di cui all'art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di  
dichiarazioni mendaci e conscio/a di incorrere nella decadenza dai benefici conseguenti al  
provvedimento emanato, sulla base delle dichiarazioni che non risultassero veritiere (art. 75 D.P.R. n.  
445/2000), dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ha effettuato in favore del/della  
paziente Sig./sig.ra \_\_\_\_\_ Cognome: \_\_\_\_\_ Nome  
\_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_, recapiti telefonici fisso \_\_\_\_\_ e/o mobile  
\_\_\_\_\_

le prestazioni professionali, indicate nel dettaglio che segue (che costituisce parte integrante della  
presente istanza), il cui onorario ha un importo complessivo pari a € \_\_\_\_\_

**POICHÈ IL/LA PAZIENTE RISULTA TUTTORA (IN TUTTO O IN PARTE) INSOLVENTE  
CHIEDE**

che Codesta Commissione voglia esprimere il proprio parere circa la congruità degli onorari.

### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a e dà il  
proprio consenso al trattamento dei dati forniti con la presente istanza per le finalità di cui al medesimo  
D. Lgs. n. 196/2003.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**AI FINI CHE PRECEDONO, IL/LA SOTTOSCRITTO/A**

Sotto la propria responsabilità e sempre consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 D.P.R. n° 445/00 in caso di dichiarazione mendaci e conscio/a di incorrere nella decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato, sulla base delle dichiarazioni che non risultassero veritiere (art. 75 D.P.R. n. 445/00), dichiara (allegando copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità):

- 1) Di aver rilasciato al paziente, ai sensi del D.P.R. 137/2012 e dell'art. 54 del vigente Codice di Deontologia medica, il preventivo delle prestazioni professionali a farsi, del quale allega copia alla presente;

**IN ALTERNATIVA**

Che, nello specifico caso, vi sono stati idonei motivi che non hanno permesso la redazione di un preventivo scritto, come da circostanziata relazione allegata alla presente;

- 2) Di allegare una circostanziata relazione sull'attività svolta, con specifico riferimento ai criteri di cui all'art. 8 del "Regolamento per il procedimento di rilascio del parere di congruità dei compensi richiesti dagli iscritti";
- 3) Che l'onorario per il quale si chiede il parere di Codesta Commissione riguarda le prestazioni di seguito dettagliate:

N°	DECRIZIONE PRESTAZIONE	ONORARIO PRESTAZIONE	PARTE RISERVATA ALLA COMMISSIONE
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
<b>TOTALE</b>			
<b>ACCONTI PERCEPITI</b>			
<b>SOMMA RESIDUA</b>			

**IL/LA SOTTOSCRITTO/A**

Infine, dichiara di essere a conoscenza che:

- I termini per la conclusione del procedimento di cui alla presente richiesta sono pari a 120 giorni;



Spett.le Ordine Provinciale dei  
Medici – Chirurghi e degli  
Odontoiatri di \_\_\_\_\_

MARCA DA  
BOLLO  
€ 16,00

- Detti termini possono essere sospesi in caso di richieste, da parte di Codesta Commissione, di integrazioni e/o chiarimenti e fino a che gli stessi non vengano resi;
- Per il rilascio del parere qui richiesto è tenuto/a, ai sensi dell'art. 4 co. 2 D. Lgs. C.P.S. 13/09/46 n. 233, al pagamento di una tassa, che Codesto Ordine ha determinato nella misura del \_\_\_\_% dell'onorario assentito;
- Sia la presente istanza che il conseguente parere sono soggetti ad imposta di bollo, a mio carico.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

